

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RAGUSA

Palazzo di Giustizia – Via Natalelli, 2 – Ragusa

Oggetto: Convenzione Provincia Regionale di Ragusa/Comune di Santa Croce Camerina.

Il Consiglio,

esaminate

1-la comunicazione del 25-09-2008 del consigliere provinciale, Avv. Angela Barone, che paventa l'illegittimità di una proposta di convenzione fra la Provincia Reg.le di Ragusa ed il Comune di Santa Croce, che prevede "*lo svolgimento dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio*" del comune di Santa Croce da parte dell'ufficio legale della Provincia;

2-la comunicazione del 29-09-2008 dell'Avv. Guglielmo Barone, quale presidente pro tempore dell'AIGA di Ragusa, che lamenta gli stessi profili di illegittimità della suddetta proposta di convenzione, che violerebbe l'art. 3 del R.D.L. n.1578/1933;

3-la comunicazione del 03-10-2008 dell'Avv. Salvatore Mezzasalma, dirigente il settore avvocatura della Provincia Reg.le di Ragusa, che ritiene legittima la proposta di convenzione in quanto espressamente prevista dall'art. 2, 12° comma, della L. n.244/2007, che persegue il fine dell'economicità attraverso la creazione di uffici unici mediante la stipula di una convenzione fra due enti territoriali;

4-l'ulteriore comunicazione del 06-10-2008 dell'Avv. Salvatore Mezzasalma, con la quale questo Consiglio viene richiesto di un parere sulla questione, per altro già annunciato con l'invito dell'1-10-08 rivolto al Consiglio Prov.le perché ritardasse la discussione ed approvazione della proposta convenzione per consentire un approfondimento della questione;

5-la memoria del 06-10-2008 dell'AIGA, che ribadisce la propria posizione ed illustra ulteriori argomentazioni a sostegno della propria tesi;

6-la memoria del 13-10-2008 dell'Avv. Mezzasalma, che, ribadendo la legittimità della proposta, evidenzia che l'art. 3 della legge 1578/1933 va letto

alla luce della novità legislativa introdotta dalla legge finanziaria con il 12° comma del citato art. 2;

visti

l'art. 2, comma 12, della L.244/2007, che prevede effettivamente la possibilità per gli enti locali di istituire mediante convenzione *"uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati"*, nonché l'art. 3 del R.D.L. n.1578/1933, convertito nella L.36/1934, che prevede al 2° comma l'incompatibilità della professione di avvocato con *"qualunque impiego od ufficio retribuito"*, con l'eccezione contenuta nel 4° comma, la cui lett. b) espressamente prevede l'esercizio della professione forense degli avvocati dipendenti degli enti di cui al 2° comma, limitandolo alle *"cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera"*;

ritenuto

che, alla luce delle disposizioni di legge sopra ricordate, risulta effettivamente fondato il lamentato profilo di illegittimità della proposta di convenzione in applicazione del principio di specialità della norma ordinamentale, che, come tale, prevale su quella generale contenuta nell'art. 12 L.244/2007. L'orientamento giurisprudenziale di legittimità, per altro, nel riconoscere la natura di norma eccezionale a quella contenuta nel IV comma lett. B dell'art. 3 sopracitato, ha sancito il principio secondo cui l'unica deroga all'incompatibilità prevista per gli Avvocati di Enti pubblici iscritti in autonomi Uffici Legali attiene alle cause e gli affari propri dell'Ente presso il quale prestano la loro opera. Tale univoco orientamento della Suprema Corte è d'altronde coerente con la ratio della norma, che mira ad evitare *"lo sfruttamento della posizione di dipendente pubblico rivestita dal professionista per procacciarsi la clientela e a garantire agli enti pubblici l'esclusività della prestazione professionale, così da ridurre i rischi di condizionamento gravanti sul proprio legale"* (**Cass., Sez. V, dell'08 settembre 2004 n.18090**);

esprime

parere contrario alla stipula di convenzione fra la Provincia Reg.le di Ragusa ed il Comune di Santa Croce Camerina, mirata ad istituire un ufficio unico di avvocatura in quanto in contrasto con la normativa sopra indicata. Auspica che

il Consiglio Provinciale ed il Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina si astengano dall'approvare la convenzione.

Ragusa, 16 ottobre 2008

Il Consigliere Segretario
(**Avv. Giuseppe Russotto**)

Il Presidente
(**Avv. Giorgio Assenza**)